



ENPAPI

REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA ENPAPI



Approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29 marzo 2013 e successive modifiche.



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI

INDICE

CAPO I DEI SOGGETTI	pag. 6
CAPO II DELLA CONTRIBUZIONE E DELLE SANZIONI	pag. 8
CAPO III DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	pag. 11
CAPO IV DEI RISCATTI	pag. 22
CAPO V DEI FONDI	pag. 24
CAPO VI NORMA FINALE	pag. 26

CAPO I

DEI SOGGETTI

Art. 1 Iscritti alla Gestione Separata ENPAPI.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.).

Art. 2 Modalità di iscrizione.

1. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare apposita domanda con le modalità indicate dall'Ente.

CAPO II

DELLA CONTRIBUZIONE E DELLE SANZIONI

Art. 3 Denuncia dei compensi, aliquote contributive e ripartizione dell'onere.

1. I committenti sono tenuti a versare in favore degli iscritti di cui all'art. 1 i contributi assicurativi. La denuncia dei compensi ed i versamenti dei contributi – anche per la quota a carico dell'iscritto - devono essere eseguiti, con le modalità indicate dall'Ente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

2. L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti agli iscritti di cui all'art. 1 è pari all'aliquota tempo per tempo applicata agli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, da recepire con apposita deliberazione degli Organi dell'Ente.

3. In aggiunta ai contributi di cui sopra, è dovuto, in misura da recepire con apposita deliberazione degli Organi dell'Ente, un contributo pari a quello tempo per tempo applicato agli iscritti alla Gestione Separata INPS, destinato al finanziamento dell'indennità di maternità, dell'indennità di paternità, del congedo parentale, dell'assegno per il nucleo familiare e dell'indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera. Il contributo in questione potrà essere soggetto a variazioni nel caso in cui il gettito relativo segnali scostamenti negativi rispetto alle prestazioni.

4. L'onere di cui ai commi 2 e 3 è ripartito per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore.

5. I contributi sono dovuti fino al massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4 Contributi figurativi.

1. Per i periodi di astensione dal lavoro da parte degli iscritti di cui all'art. 1, per i quali è corrisposta dall'ENPAPI l'indennità di maternità, di paternità o per congedo parentale, sono accreditati i contributi assicurativi ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione. La loro misura, pari a quella tempo per tempo applicata agli iscritti alla Gestione Separata INPS, è recepita con apposita deliberazione degli Organi dell'Ente.

Art. 5 Regime sanzionatorio.

1. In caso di evasione o di omissione dei contributi dovuti dai committenti all'ENPAPI, trova applicazione nei loro confronti il medesimo regime sanzionatorio tempo per tempo vigente presso la Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, da recepire con apposita deliberazione degli Organi dell'Ente.

Art. 6 Contribuzione volontaria.

1. Gli iscritti di cui all'art. 1, ferme restando le condizioni di cui al Decreto Legislativo n.184/97, in quanto applicabili, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione volontaria.

2. L'importo del contributo volontario è determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale.

3. Gli iscritti di cui all'art.1 acquisiscono la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l'aliquota IVS al minimale di reddito applicato dalla Gestione Separata INPS.

4. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

5. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

CAPO III

DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 7 Prestazioni previdenziali ed assistenziali.

1. La Gestione Separata ENPAPI provvede ad erogare in favore dei propri iscritti le seguenti prestazioni:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) l'assegno ordinario di invalidità;
- c) la pensione di inabilità;
- d) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
- g) l'indennità di maternità e di paternità;
- h) l'indennità per congedo parentale;
- i) l'assegno per il nucleo familiare;
- l) l'indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

Art. 8 Cumulo dei periodi assicurativi.

1. Per gli iscritti di cui all'art. 1, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 7, si considera acquisita la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l'aliquota IVS al minimale di reddito applicato dalla Gestione Separata INPS.

2. Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione effettiva per l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 7 comma 1, lettere a), b), c) e d), i periodi afferenti alle due gestioni ENPAPI si cumulano.

Art. 9 Pensione di vecchiaia.

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati dall'iscritto e accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

Art. 10 Determinazione della pensione annua di vecchiaia.

1. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella allegata al Regolamento di Previdenza dell'Ente, relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

2. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di tra-

sformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

3. Il montante contributivo individuale è costituito dal complesso dei contributi versati.

4. Il montante contributivo individuale viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione di cui al seguente comma 5.

5. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

7. I parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Art. 11 Decorrenza della pensione di vecchiaia.

1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età posseduta alla data di decorrenza della pensione.

Art. 12 Supplemento di pensione.

1. I contributi versati all'Ente per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'Ente stesso, danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemen-

to può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dell'ultima liquidazione del supplemento e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

2. L'importo del supplemento è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero dell'ultima liquidazione del supplemento, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella allegata al Regolamento di Previdenza dell'Ente, relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda di supplemento.

Art. 13 Assegno ordinario di invalidità.

1. L'assicurato ha diritto all'assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione;

b) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda.

2. L'assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

3. L'assegno di invalidità è revocato quando cessi la condizione posta al comma 1, lettera a).

4. L'iscritto beneficiario dell'assegno di invalidità, che prosegua l'esercizio della professione e maturi il diritto alla pensione di vecchiaia, può richiedere la liquidazione di quest'ultima in sostituzione dell'assegno di invalidità.

Art. 14 Pensione di inabilità.

1. L'assicurato ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità lavorativa sia esclusa in modo permanente e totale, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l'iscrizione;

b) l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata nel

periodo di esercizio dell'attività libero professionale;

c) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;

d) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale e la relativa cancellazione da un Collegio provinciale.

2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. Nel caso in cui la cancellazione dal Collegio provinciale avvenga successivamente alla presentazione della domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta cancellazione.

3. La pensione di inabilità è revocata quando cessi anche una sola delle condizioni poste al comma 1, lettere a), b) e d).

4. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.

5. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius potrà essere adottato anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

Art. 15 Calcolo delle prestazioni di invalidità e di inabilità.

1. L'importo della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità è determinato secondo il sistema di cui al precedente art. 10, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.

Art. 16 Pensione ai superstiti.

1. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui al precedente art. 13 comma 1, lettera b), spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte

dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico.

2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

3. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.

4. Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata del corso seguito, e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Art. 17 Liquidazione della pensione ai superstiti.

1. La misura della pensione ai superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 16 è stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato in base al precedente art. 9:

- a) 60% al coniuge;
- b) 70% al figlio unico se manca il coniuge;
- c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
- e) 15% a ciascun genitore;
- f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'iscritto.

2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

Art. 18 Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

1. Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

- a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
- b) per i figli, al compimento del diciottesimo anno di età o quan-

do cessi lo stato di inabilità al lavoro;

c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o quando consegua altra pensione;

d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o contraggano matrimonio, ovvero conseguano altra pensione;

e) per i figli iscritti a corsi di studi superiori o universitari, al compimento del ventiseiesimo anno di età.

2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del diciottesimo anno di età il figlio riconosciuto, divenuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto ed il compimento della predetta età.

Art. 19 Pagamento delle pensioni.

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 20 Cumulabilità delle prestazioni con altri redditi dei beneficiari.

1. La cumulabilità delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'Ente con altri redditi goduti dai beneficiari è regolata dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, da recepire con apposita deliberazione degli Organi dell'Ente.

Art. 21 Perequazione automatica delle pensioni.

1. Le pensioni erogate in forza del presente Regolamento sono annualmente rivedute in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dell'ISTAT.

Art. 22 Indennità di maternità.

1. Alle iscritte di cui all'art. 1 è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa. L'indennità è corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro.

2. L'indennità spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino versate almeno tre mensilità della contribuzione prevista.

Art. 23 Indennità di paternità.

1. In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, l'iscritto di cui all'art. 1 ha diritto alla corresponsione di una indennità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso, il requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi immediatamente precedenti l'insorgenza del diritto.

Art. 24 Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo.

1. L'indennità di maternità o di paternità spetta anche per l'ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, alternativamente alla madre o al padre adottivi, o affidatari durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del minore nella famiglia, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

2. In caso di adozione internazionale o affidamento in preadozione, l'indennità spetta fino al compimento della maggiore età dell'adottato o dell'affidato.

3. Costituisce condizione per l'accesso all'indennità l'accredito di almeno tre mensilità della contribuzione prevista.

Art. 25 Misura e calcolo dell'indennità. Reddito di riferimento.

1. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi. Il reddito in questione è quello afferente i dodici mesi immediatamente precedenti l'insorgenza del diritto all'indennità, risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della denuncia mensile del committente.

2. Nel caso in cui l'iscritto abbia un'anzianità assicurativa inferiore a dodici mesi, le indennità di maternità e di paternità sono determinate proporzionalmente in relazione all'attività lavorativa che ha prodotto reddito utile ai fini contributivi e alla anzianità stessa. Ai fini dell'erogazione dell'indennità, il periodo di riferimento va ridotto in proporzione.

Art. 26 Congedo Parentale.

1. Agli iscritti di cui all'art. 1 che abbiano titolo all'indennità di maternità e di paternità è corrisposto, per gli eventi di parto, un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi, entro il primo anno di età del bambino la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità e di paternità.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia.

Art. 27 Assegno per il nucleo familiare - Requisiti.

1. Gli iscritti di cui all'art. 1 hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa.
2. L'assegno in questione spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro svolto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
3. L'assegno è pagato nella misura prevista per gli iscritti titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa della Gestione Separata INPS e viene corrisposto solo per i mesi coperti da contribuzione effettivamente versata.

Art. 28 Assegno per il nucleo familiare - Domanda – Prescrizione.

1. La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare deve essere presentata all'ENPAPI, che provvede al pagamento diretto agli iscritti. Il diritto si prescrive entro cinque anni dalla sua maturazione.

Art. 29 Indennità di malattia.

1. Agli iscritti di cui all'art. 1, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia entro il limite massimo di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e

comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.

2. La misura della predetta indennità è pari al 50% dell'importo previsto a titolo di indennità di degenza ospedaliera.

Art. 30 Indennità di degenza ospedaliera.

1. In caso di ricovero ospedaliero, agli iscritti di cui all'art. 1, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, spetta un'indennità per un massimo di 180 giorni nell'anno solare. L'indennità in questione è pari ad una frazione del massimale contributivo previsto dall'art. 2 comma 18 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, valido nell'anno in cui ha avuto inizio il ricovero, diviso per 365 giorni, secondo le seguenti percentuali:

- 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
- 12% del predetto massimale se risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
- 16% del predetto massimale se risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.

2. Le predette percentuali possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all'andamento finanziario della Gestione.

Art. 31 Requisiti per accedere all'indennità di malattia o di degenza ospedaliera.

1. Per essere ammesso a fruire dell'indennità di malattia o di degenza ospedaliera, gli iscritti titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- risultare titolare di tre mensilità di contribuzione versata all'ENPAPI, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento;
- non godere di un reddito individuale superiore nell'anno sola-

re precedente l'evento, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30%.

Art. 32 Termine per la presentazione della domanda per l'indennità di malattia e di degenza.

1. Ai fini della fruizione dell'indennità di malattia gli iscritti di cui all'art. 1 sono tenuti a farsi rilasciare dal medico curante apposita certificazione in duplice copia.

2. Entro due giorni dalla compilazione da parte del medico, l'assicurato è tenuto ad inviare la prima copia del certificato all'ENPAPI e la seconda al proprio committente.

3. Per fruire dell'indennità di degenza ospedaliera, gli iscritti di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare apposita domanda, corredata da autocertificazione riguardante il reddito individuale prodotto nell'anno solare precedente l'evento.

Art. 33 Prescrizione.

1. Il diritto alle indennità previste nel presente capo si prescrive qualora l'interessato non presenti apposita domanda all'ENPAPI entro un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

CAPO IV

DEI RISCATTI

Art. 34 Riscatto dei periodi di studio e delle attività professionali.

1. Al riscatto dei periodi di studio e delle attività professionali si applica la disciplina prevista dai relativi Regolamenti.

Art. 35 Della rendita vitalizia.

1. Il committente che abbia omesso il versamento della contribuzione e non possa più versarla per intervenuta prescrizione, può chiedere di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all'iscritto in relazione ai contributi omessi. Tale facoltà può essere esercitata anche dall'iscritto.

2. Per l'ammissione alla facoltà di cui al comma precedente, è richiesta l'esibizione di documenti di data certa dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione nonché la misura dei compensi corrisposti. La riserva matematica relativa alla predetta rendita è determinata dall'incremento del montante contributivo individuale connesso al riconoscimento dei periodi contributivi omessi determinato alla data della domanda e maggiorato del 10%.

CAPO V

DEI FONDI

Art. 36 Fondo IVS.

1. Il fondo è alimentato:

- a) dai contributi di cui all'art. 3;
- b) dai contributi figurativi di cui all'art. 4;
- c) dai contributi volontari di cui all'art. 6.

2. Dal fondo IVS sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione delle prestazioni previdenziali previste dall'art. 7 e ss..

Art. 37 Fondo Assistenza e Maternità.

1. È imputato al fondo il contributo aggiuntivo di cui all'art. 3, comma 3.

2. Dal fondo sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all'art. 7, lettere da g) ad l).

CAPO VI

NORMA FINALE

Art. 38 Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Previdenza e nel Regolamento Generale di Assistenza, in quanto applicabili.



Via Alessandro Farnese, 3 - 00192 Roma
www.enpapi.it